


Pubblicato il 03/06/2021

N. 01818/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00498/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 498 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Calogero Ceraldi, Davide Vigneri, Fulvio Alfieri, Calogero Catri', Maria Rita Patane', Giovanna Ali', Francesca Parisi, Venerando Nicolosi, Alfio Barbagallo, Antonino Guglielmino, Antonino Fiumara, Venera Scalia, Loredana Alfieri, Maria Gugliemino, Grazia Strano, Marco Ardini, Grazia Maugeri, Rosanna Maugeri, Giovanni Luca Iacona, Francesca Curcuroto, Maria Rapisarda, Giuseppe Lo Re, Giuseppina Maria Ausilia Pappalardo, Giovanni Francesco Coppola, Carlo Sammartano, Maria Angela Geraci, Caterina Grasso, Fabrizio Ligresti, Vincenzo Grasso, Salvatore La Giglia, Alberto Costa, Alessandra Licciardello, Lucia Cannuli, rappresentati e difesi dall'avvocato Pasquale Maria Castorina, con domicilio eletto presso lo studio Pasquale Castorina in Catania, via Umberto, 296;

contro

Università degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppina Coniglione e Vincenzo Reina, con

domicilio eletto in Catania, p.zza Università, 2 - Ufficio Legale;

nei confronti

Giovanna Gabriella Ferrauto, Gianluca Isidoro Trovato, Maria Sanfilippo, Emilia Cinzia Musumeci, Natalia Leonardi e Daniela Finocchiaro, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabio Lo Presti, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, corso Italia 213;

Agata Danzuso e Maurizio Avola, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della deliberazione, adottata in data 23 dicembre 2011, con cui il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Catania ha adottato il Documento di Programmazione Triennale, nella parte in cui è stato stabilito di coprire il fabbisogno del personale tecnico-amministrativo mediante la procedura di stabilizzazione del personale a tempo determinato;

e, con riferimento ai motivi aggiunti depositati in data 12/3/2013,

per l'annullamento

- della Deliberazione del CdA dell'Università degli Studi di Catania del 28.12.2012, con la quale si decide la ripartizione dei punti organico assegnati dal MIUR destinandoli al reclutamento di ricercatori e del personale amministrativo esclusivamente attraverso l'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato e dei lavoratori PUC;

- della Deliberazione del CdA dell'Università degli Studi di Catania del 28.12.2012, con la quale si dà corso alla prima decisione disponendo la stabilizzazione, per quel che qui interessa, di tre lavoratori a tempo determinato categoria D e di due lavoratori PUC categoria D;

- di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso, presupposto o consequenziale;

e, con riferimento ai motivi aggiunti depositati in data 29/9/2017,

per l'annullamento

- delle delibere del C.D.A n. 142-143-152 del 28/4/2017 e del relativo verbale n. 3, nella parte in cui si decide di utilizzare i punti organico della programmazione 2016, destinati a concorsi e progressioni di carriera del personale tecnico-amministrativo, per il reclutamento di personale docente e nella parte in cui si decide la prosecuzione del processo di stabilizzazione dei lavoratori PUC e di quelli a tempo determinato in servizio presso l'Ateneo, approvate con i Decreti del Direttore Generale del 14/7/2017 nn. 2526, 2527 e 2529, pubblicati dal 21/7/2017 al 21/8/2018;
 - dei Decreti dell'ex Direttore Generale del 15/5/2017 nn. 1684, 1689, 1691, pubblicati il 16/6/2017, di nomina delle commissioni per lo svolgimento delle procedure di stabilizzazione;
 - nonché di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso, presupposto o consequenziale;
- e per il risarcimento del danno conseguente al ritardo nella progressione verticale e commisurato alle differenze retributive spettanti dall'1/1/2011 oltre al danno morale ed alla perdita di *chance*.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Catania e di Giovanna Gabriella Ferrauto, Gianluca Isidoro Trovato, Maria Sanfilippo, Emilia Cinzia Musumeci, Natalia Leonardi e Daniela Finocchiaro;

Visto l'art. 25 del D.L. n. 137/2020 convertito dalla l. n. 176/2020, come modificato dall'art. 1, co. 17, del D.L. n. 183/2020 e il D.P.C.S. del 28 dicembre 2020;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2021 il dott. Salvatore Accolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Rilevato che parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzata alla integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati;

Visto l'elevato numero di questi ultimi, pari, in base a quanto esposto dal ricorrente, a tutti i soggetti stabilizzati mediante gli atti impugnati sia con il ricorso principale che con i motivi aggiunti, corrispondenti agli avvisi nn. 6190/2010 e n. 256/2012;

Ritenuto che occorra, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, come sopra individuati;

Rilevato, quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio, che l'art. 52, comma 2, c.p.a. prevede che può essere autorizzata la notificazione del ricorso *“con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”* e, secondo quest'ultimo *“il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”*;

Ritenuto, dunque, che l'art. 52, comma 2, c.p.a., in combinato disposto con l'art. 151 c.p.c., consente di disapplicare l'art. 150, comma 3, c.p.c. nella parte in cui prescrive l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, perché l'evoluzione normativa e tecnologica *“permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio, quanto a tale modalità di notificazione, di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea”* (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, ordinanza 12 novembre 2014 n. 5848; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, ordinanza 15 aprile 2015 n. 5565; Id., Sez. III bis, ordinanza 13 ottobre 2014 n. 4915);

Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a, mediante pubblicazione dell'avviso relativo al presente ricorso sul sito web istituzionale dell'Amministrazione convenuta, con le modalità di seguito esposte:

a) - pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale dell'Università degli Studi di Catania dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'Amministrazione convenuta;
3. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, così come sopra individuati e singolarmente identificati;
- 5.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

b) - In ordine alle prescritte modalità, l'Università degli Studi di Catania ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte dei ricorrenti, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza anche su supporto informatico - il testo integrale del ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati.

Si prescrive, inoltre, che l'Università degli Studi di Catania:

- c) - non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita;
- d) - dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- e) dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso.

Inoltre, il Collegio ritiene di dover disporre che:

- la parte ricorrente dovrà inviare quanto necessario alle Amministrazioni intimate entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
- l'Amministrazione dovrà pubblicare quanto sopra indicato entro il termine di 30

giorni dalla richiesta completa della ricorrente, e rilasciare senza indugio l'attestato di avvenuta pubblicazione;

- entro il termine perentorio di 10 giorni dal suo rilascio, la parte ricorrente dovrà depositare in giudizio tale attestato.

Ritenuto, infine, di rinviare le parti all'udienza del 17 novembre riservando all'esito di quest'ultima ogni altra decisione, in rito come nel merito e sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda),

- dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione, con obbligo per l'Amministrazione di eseguire le prescrizioni indicate in parte motiva;

- rinvia per l'ulteriore trattazione alla camera di consiglio del 17 novembre 2021.

Manda alla Segreteria di dare immediata comunicazione del presente provvedimento alle parti.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021, tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Brugaletta, Presidente

Agnese Anna Barone, Consigliere

Salvatore Accolla, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Salvatore Accolla

IL PRESIDENTE
Francesco Brugaletta

IL SEGRETARIO

